

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

44° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2436) *Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e *passim*
 ARCHIUTTI (FI) 5
 * BEDIN (Mar-DL-U) 4, 5, 8
 * BOCO (Verdi-U) 4, 5, 7

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa* Pag. 3, 4, 5 e *passim*
 COLLINO (AN) 5
 GUBERT (UDC) 3, 5
 KAPPLER (AN) 5
 MANFREDI (FI) 5
 MELELEO (UDC) 5
 MINARDO (FI) 5
 NIEDDU (DS-U) 4, 6
 PALOMBO (AN) 5
 PERUZZOTTI (LP) 5
 ZORZOLI (FI), *relatore* 3, 4, 6
 ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 10

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2436) Deputati SELVA e RAMPONI. – *Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2436.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri, con la prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti presentati.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, già in sede di discussione generale ho sottolineato l'esigenza di una definizione più chiara ed ordinata della legittimazione della nostra partecipazione alle missioni internazionali. È un'esigenza che ribadisco ora e che mi ha spinto a presentare l'emendamento 1.3 con cui si propone di eliminare la missione *Enduring Freedom*, dall'alveo delle operazioni prorogate, nonché l'emendamento 1.4, con cui si chiede di ricondurre la partecipazione italiana in Afghanistan in ambito multilaterale.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati, già illustrati nella seduta di ieri.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, l'ordine del giorno 0/2436/1/4 impegna il Governo ad assumere con immediatezza le adeguate iniziative diplomatiche per ricondurre il mandato del contingente italiano sotto le decisioni e la responsabilità di un organismo multilaterale. Anche in considerazione del fatto che la partecipazione italiana a *Enduring Freedom* terminerà il prossimo 15 settembre, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, tenuto conto della complessità della situazione attuale con riferimento non solo all'operazione in questione, ma anche a molte altre operazioni in corso in tutto il mondo, diversificate e molto spesso non riconducibili ad un preciso mandato assunto da organismi multilaterali. Per questo motivo il Governo non si può impegnare formalmente, ma accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

ZORZOLI, *relatore*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, l'ordine del giorno 0/2436/2/4 potrebbe essere accolto a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM».

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, accetta la proposta di riformulazione?

NIEDDU (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

ZORZOLI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2, come riformulato.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno 0/2436/2/4 nel testo riformulato, osservando che, qualora esso fosse accolto, renderebbe esplicito il giudizio su un emendamento di identico contenuto da me presentato. Non so se questo sia un modo corretto di procedere.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, lei può ritirare il suo emendamento e aggiungere la firma all'ordine del giorno.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nel ricordare che ieri ho acceduto alla sua richiesta di anticipare l'illustrazione degli emendamenti, segnalo l'opportunità, trovandoci in sede deliberante, di procedere in maniera ordinata nei nostri lavori. Accogliere un ordine del giorno identico ad un emendamento sul quale né il relatore né il Governo né l'Aula sono potuti intervenire non aiuta i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, su un ordine del giorno e su un emendamento di identico contenuto il giudizio del Governo può essere diverso, perché diverso è il vincolo che da essi deriva.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritengo che, indipendentemente dal parere espresso ora dal rappresentante del Governo, sia più corretto iniziare con l'esame degli emendamenti e poi passare agli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ma non è ancora arrivato il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Allora non siamo in grado di lavorare.

PRESIDENTE. Il Regolamento prevede espressamente che la votazione degli ordini del giorno preceda quella degli emendamenti. Per cor-

rettezza non metterò ai voti gli emendamenti fino a quando non sarà arrivato il parere della Commissione bilancio.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, Continuo a ritenere che questo ordine del giorno non possa essere messo in votazione se non contestualmente all'emendamento 1.7 che ha contenuto identico.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, ribadisco che una norma di legge è più vincolante di un ordine del giorno. Il Governo può perciò esprimere un parere positivo sull'ordine del giorno e un parere negativo su un emendamento che pure abbia lo stesso contenuto del primo.

PALOMBO (*AN*). Signor Presidente, considerato che per il rimborso delle spese sostenute dai quindici rappresentanti italiani che hanno monitorato i territori della ex Jugoslavia per conto dell'Unione europea sono già intervenuto per sostenere la richiesta del collega Nieddu, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame e auspico che esso venga fatto proprio da tutta la Commissione.

ARCHIUTTI (*FI*). Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo).

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma.

COLLINO (*AN*). Signor Presidente, anch'io sottoscrivo l'ordine del giorno.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno come riformulato.

KAPPLER (*AN*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 2.

MANFREDI (*FI*). Signor Presidente, anch'io.

MELELEO (*UDC*). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'ordine del giorno.

MINARDO (*FI*). Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'ordine del giorno n. 2 come riformulato.

PERUZZOTTI (*LNP*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 2 come riformulato.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno sia messo ai voti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2436/2/4 (Nuovo testo), presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

È approvato.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio tutti i componenti della Commissione che hanno voluto aggiungere la loro firma all'ordine del giorno ed il Governo per averlo accolto. L'auspicio è che finalmente si pervenga alla soluzione di un problema annoso, già affrontato in passato e che, pur riguardando un numero esiguo di persone, presenta non poca importanza.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, confesso che la presentazione di questo ordine del giorno, mi ha sorpreso, ritenevo che la questione fosse stata già risolta.

Passiamo ora al parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati e già illustrati.

ZORZOLI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati all'articolo 1 in sostanza sono tutti volti alla soppressione o alla modifica del comma 3. Tenuto conto che la scadenza della partecipazione italiana all'operazione in Afghanistan è prevista per il prossimo 15 settembre, mi permetto di invitare i presentatori a ritirare i suddetti emendamenti. In alternativa, il parere è contrario.

Esprimo parere contrario anche sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 14.1, di cui è primo firmatario il senatore Bedin, in ordine al quale mi rimetto alle valutazioni del Governo. Con il suddetto emendamento si chiede che entro il 30 settembre 2003 il Governo trasmetta al Parlamento una relazione su ogni singola missione in corso. Vorrei però fare presente che l'articolo 14 del provvedimento già prevede, con cadenza semestrale, la presentazione di questa relazione. Peraltro, il termine del 30 settembre proposto dall'emendamento potrebbe risultare eccessivamente ravvicinato, non consentendo al Governo di poter predisporre relazioni puntuali all'Assemblea puntualmente e avendo la possibilità di predisporre le relazioni su tutte le missioni.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, la questione testé sollevata dal relatore è stata molto discussa presso la Camera dei deputati dove ci si è a lungo interrogati sull'opportunità che queste relazioni fossero svolte direttamente dai Ministri competenti in sede di Assemblea o di Commissione, o, in alternativa, si dovesse prevedere un semplice deposito della relazione. Il Parlamento ha infine preferito percor-

rere la prima ipotesi, ritenendo che questa potesse consentire un maggiore confronto e dibattito.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 14.1, innanzi tutto perché esso potrebbe apparire pleonastico prevedendo un'ottemperanza già stabilita dalla norma; in secondo luogo, perché il limite temporale così ravvicinato che esso pone non consentirebbe al Governo di riferire in maniera analitica e compiuta.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. In attesa dell'imminente espressione, da parte della Commissione bilancio, del prescritto parere sugli emendamenti presentati, sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 9, sono ripresi alle ore 9,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge nel suo complesso, mentre sugli emendamenti 1.4, 1.7, 7.1 e 7.2 è stato invece formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, cercherò di essere particolarmente conciso dal momento che l'inizio della seduta dell'Aula è previsto alle ore 9,30.

Colgo l'occasione della presente dichiarazione di voto per approfondire un tema già affrontato nella discussione svoltasi nella seduta di ieri, alla quale aveva partecipato anche il sottosegretario Cicu.

Ricordo che con l'emendamento 1.1 si chiede la soppressione del comma 3 dell'articolo 1 e quindi che la missione *Enduring Freedom* sia esclusa dal novero delle altre missioni internazionali prorogate. Ho cercato nel corso della discussione generale di spiegare i motivi di questa nostra determinazione e continuerò oggi nel corso della mia dichiarazione di voto – anche se per pochi minuti – a tentare di illustrare sia tali motivi, sia le soluzioni che avremmo ritenuto più opportune, affinché ne rimanga traccia nei resoconti parlamentari.

Come è noto, la missione *Enduring Freedom* nacque in conseguenza dei gravi, gravissimi, mostruosi attentati perpetrati da Al Qaeda l'11 settembre 2001. La coalizione che allora si costituì decise un intervento che – come ho già sottolineato – non passò attraverso quelli che sono gli abituali meccanismi internazionali promossi dalle Nazioni Unite, ma che diede luogo ad una importante alleanza.

Ricordo che all'epoca intervenni nell'Aula del Senato per esprimere una posizione profondamente divergente – lo dico con molto rispetto – da quella sostenuta dalla quasi totalità del Parlamento a sostegno di quel-

l'operazione. Considero ciò che è avvenuto in Afghanistan una pericolosissima avventura che potrebbe segnare in modo assai negativo gli anni in corso e quelli a venire. Ho sempre ritenuto che il vero ed importante tentativo che si sarebbe dovuto esperire in Afghanistan fosse quello di chiudere in una morsa la follia politica del regime dei talebani utilizzando i meccanismi internazionali già esistenti. Ribadisco ora questa opinione. Credo, ad esempio, che saremmo riusciti in tempi non troppo lunghi ad isolare il regime talebano se avessimo obbligato il Pakistan, unico vero «fornitore» politico e militare di tale regime, a cessare i rapporti con l'Afghanistan. Ancora oggi il confine con il Pakistan è una specie di groviera anche per quanto riguarda i passaggi degli affiliati di Al Qaeda, organizzazione che continua – stando alle notizie pubblicate oggi dai principali quotidiani – a minacciare nuovi atti terroristici su scala internazionale. Ecco perché considero l'esperienza politica della coalizione che ha dato luogo all'operazione *Enduring Freedom* un passaggio assai denso di conseguenze. Innanzi tutto non siamo riusciti a confinare un folle quale Bin Laden nell'alveo dei semplici assassini, facendolo invece diventare, anche in conseguenza del conflitto – lo dico e lo sottolineo – un protoeroe per il mondo musulmano. Questo è un fatto indiscutibile e le manifestazioni che si sono tenute da Giacarta a Rabat lo dimostrano. Ribadisco quindi che, a mio avviso, da questa operazione sono derivati effetti negativi, in particolare per un miliardo e quattrocento milioni di musulmani e soprattutto per i giovani che, anche per le gravi difficoltà economiche in cui sono costretti a vivere, sono pericolosamente attratti da ogni forma di rivolta. Ritengo si debba riflettere sul fatto che il volto di Che Guevara – mi rivolgo anche ai colleghi del centro-destra, certo non per costruire mitologie – che ha rappresentato per i giovani di decenni fa, anche nel Sud del mondo, la speranza di un mondo diverso, nell'Islam (penso anche all'università più importante, che ho avuto occasione di vedere, quella di Kampala, in Uganda, che ha prodotto la migliore classe politica della nuova Africa) è stato sostituito per due volte, la prima da quello di Khomeini e quindi da quello del capo di Al Qaeda. Questa è la realtà terribile con cui la classe politica internazionale deve fare i conti. Credo che *Enduring Freedom* abbia insegnato...

PRESIDENTE. L'Islam ha dato molto all'Occidente, ma quest'ultimo ha restituito solo calci in faccia. È facile capire che cosa sia successo.

BOCO (*Verdi-U*). Lei è stato più estremo di me, ma condivido la sua affermazione. Voglio però chiarire che non considero l'Occidente come unico portatore del male e il Sud del mondo solo come una vittima.

PRESIDENTE. Io parlo solo di Islam.

BOCO (*Verdi-U*). Ritengo comunque che occorra individuare con precisione le responsabilità. Una classe dirigente corrotta esiste anche nel Sud del mondo: dittatori, assassini e corrotti esistono anche lì. Dob-

biamo capire che le responsabilità esistono da entrambe le parti, ma l'Islam non è il demone.

Provocatoriamente, dico sempre che i nostri studenti, negli ultimi trent'anni – con ciò non intendo aprire un contenzioso tra un'interpretazione di sinistra e un'interpretazione di destra della storia, perché si tratta di fatti oggettivi che dovrebbero riguardare tutti – hanno studiato su manuali falsificati. L'Islam è stato tante volte indicato come il nemico, come l'altro da noi. Questa è la grande verità che lei, Presidente, ha ricordato e da cui sono scaturiti effetti negativi. Certo si deve riconoscere che la classe dirigente islamica ha la grande responsabilità di non aver saputo comprendere che non tutto il male viene dall'Occidente. Il pericolo che viene dal mondo musulmano è però soprattutto alimentato dalla fragilità di chi, non avendo possibilità di sopravvivenza, identifica la speranza con la reazione, che non è né di destra né di sinistra.

Riprenderò queste considerazioni in sede di dichiarazione di voto sui successivi emendamenti per cercare di definire quello che credo sia il grande errore rappresentato da *Enduring Freedom*.

Concludo invitando la Commissione ad esprimere un voto positivo sulla richiesta di soppressione del comma 3 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. In ragione dei concomitanti impegni dell'Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2436
d'iniziativa dei deputati SELVA e RAMPONI

Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali

ORDINI DEL GIORNO

0.2436/1/4a

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che sotto la denominazione di «Enduring freedom» opera, ai confini con il Pakistan, un contingente italiano di mille uomini sotto il comando americano, con compiti di interdizione di area;

considerato che tale contingente è stato oggetto di attacchi che hanno portato al ferimento di quattro soldati e che la missione ad esso assegnata è ormai chiaramente di combattimento, rendendo più difficoltosa e problematica la fase della stabilizzazione dell'Afghanistan per la quale opera sotto mandato ONU la missione ISAF;

impegna il Governo:

ad assumere con immediatezza le adeguate iniziative diplomatiche per ricondurre il mandato del contingente italiano sotto le decisioni e la responsabilità di un organismo multilaterale.

0.2436/2/4a

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto;

impegna il Governo:

a disporre con immediatezza, in via amministrativa, il rimborso delle suddette spese sulla base delle dichiarazioni presentate da ciascuno degli interessati.

0/2436/2/4 (nuovo testo)

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI, BEDIN, PALOMBO, ARCHIUTTI, BOCO, COLLINO, GUBERT, KAPPLER, MANFREDI, MELELEO, MINARDO, PERUZZOTTI

La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto;

impegna il Governo;

a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM.

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) Joint Forge in Bosnia;
- b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
- c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
- d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
- e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia.

3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa collegata.

4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo e autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

EMENDAMENTI

1.1

BOCO

Sopprimere il comma 3.

1.2

BEDIN, BAIO DOSSI, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 3.

1.3

GUBERT

Sopprimere il comma 3.

1.4

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" ad essa collegata è posto a disposizione dell'operazione internazionale "International Security Assistance Force – ISAF" previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.5

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» inserire le seguenti: «da ricondurre nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali».

1.6

BEDIN, BAILO DOSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» aggiungere le seguenti: «, a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali».

1.6 (nuovo testo)

BEDIN, BAILO DOSSI

Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» aggiungere le seguenti: «, a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali nell'ambito di un mandato delle Nazioni unite».

1.7

BEDIN, ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati.»

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 367.468.508» con le seguenti: «pari complessivamente a euro 368.000.508».

Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Art. 3.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 4.

*(Partecipazione italiana ad iniziative
di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Art. 5.

(Rinvii normativi)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13,14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6.

(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il

personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 e corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

EMENDAMENTI

7.1

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4» con le parole: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 4».

7.2

Boco

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, commi 3 e 4» con le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4».

Art. 8.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 9.

(Compagnia di fanteria rumena)

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10.

(Cessione di materiali e sostegno logistico)

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

EMENDAMENTI

10.1

Boco

Sopprimere l'intero articolo.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione e corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 12.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

BOCO

Sopprimere il comma 1.

12.2

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Identico.

12.3

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».

12.4

BOCO

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le parole: «comma 4».

12.5

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministero della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2».

Art. 13.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 14.

(Relazione sulle operazioni internazionali in corso)

1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

EMENDAMENTI

14.1

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il settembre 2003 il Governo invia una relazione al Parlamento su ogni singola missione di cui alla presente legge».

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.